

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1706**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

**(BERLUSCONI)**

**di concerto col Ministro dell'interno**

**(PISANU)**

**col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

**(LUNARDI)**

**e col Ministro dell'economia e delle finanze**

**(TREMONTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 2002**

—————

**Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime  
del disastro aereo di Linate**

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è inteso a sostenere le famiglie delle vittime del disastro aereo occorso a Linate l'8 ottobre 2001, con contributi finalizzati a dare un primo sollievo alle numerose difficoltà, anche finanziarie, in cui versano i familiari delle vittime del disastro.

Come è noto a tutti, si è trattato di un incidente gravissimo causato dallo scontro di un aereo della *Scandinavian Airlines* con un Cessna, piccolo aereo privato, nel quale hanno perso la vita ben 118 persone.

Il sostegno finanziario contemplato dal provvedimento, ovviamente, non interferisce con la doverosa risposta che l'ordinamento dovrà assicurare all'istanza di un ristoro pieno dell'integrità psicofisica, violata dal-

l'incidente, garantita dai principi costituzionali.

Il disegno di legge si compone di 2 articoli.

In particolare, l'articolo 1 prevede l'assegnazione al prefetto di Milano della somma di euro 12.500.000 per il finanziamento di una speciale elargizione a favore dei componenti le famiglie delle vittime, nonché per la realizzazione di altre iniziative decise dal «Comitato 8 ottobre», costituito dai familiari delle vittime.

I provvedimenti necessari a dare esecuzione a quanto deliberato dal Comitato sono adottati dal prefetto di Milano.

L'articolo 2 reca la copertura degli oneri finanziari.

## RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge dispone elargizioni a favore dei componenti le famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate dell'8 ottobre 2001, nonché il finanziamento di altre iniziative decise dal «Comitato 8 ottobre», costituito dai familiari delle vittime.

Ai predetti fini è destinata, tenuto conto tra l'altro che le vittime del disastro sono 118, la somma di euro 12.500.000 che viene assegnata al prefetto di Milano affinché, in esecuzione di quanto deliberato dal «Comitato 8 ottobre», provveda ai necessari atti amministrativi.

Di conseguenza non risulta possibile in questa fase indicare la somma che verrà corrisposta, a titolo di solidarietà sociale, per ogni singola vittima del disastro, poiché i criteri di distribuzione sono demandati alla decisione dell'apposito Comitato costituito dai familiari delle vittime medesime.

È di tutta evidenza che il prefetto di Milano non potrà superare la cifra massima stanziata con il presente provvedimento.

Gli oneri recati dal disegno di legge, quantificati in euro 12.500.000,00 trovano copertura mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n.448, relativo al finanziamento del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Disposizioni a favore delle vittime  
del disastro aereo di Linate)*

1. È assegnata al prefetto di Milano la somma di 12.500.000 euro per elargizioni a favore dei componenti le famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate dell'8 ottobre 2001, nonché per il finanziamento di altre iniziative decise dal «Comitato 8 ottobre», costituito dai familiari delle vittime.

2. Il prefetto di Milano adotta i provvedimenti di elargizione e finanziamento in conformità a quanto deliberato dal Comitato di cui al comma 1.

3. Le elargizioni ed i finanziamenti di cui alla presente legge sono esenti da ogni imposta o tassa. Le elargizioni sono attribuite in aggiunta a qualsiasi altra somma di cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo secondo la normativa italiana.

## Art. 2.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a 12.500.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.